# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 23 marzo 1967**

**relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »**

(Fascicoli F.S.E. nn. 3126, 4047, 4093, 6540, 6593)

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(67/276/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (3),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

Viste le richieste del 20 dicembre 1963, del 22 giugno, 21 dicembre 1964, del 24 giugno e del 22 dicembre 1965 presentate dal Regno dei Paesi Bassi, intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di Fl. 62.573,30 rettificato dal governo richiedente in Fl. 61.817,08,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 marzo 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 30 dicembre 1959 — 13 novembre 1962 incluso sotto la responsabilità ed a carica del « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, tranne un certo numero di casi che figurano per un importo di Fl. 19.138,26, e che non possono quindi essere presi in considerazione ;

Considerando che, dall'esame della parte ricevibile di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, i quali riuniscono le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, e che questa parte è conforme al regolamento n. 9 con particolare riguardo agli articoli 5 e 20 ;

Considerando che, di conseguenza, per le spese sostenute dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di Fl. 19.138,26, e che, pertanto, tale contributo dovrà ammontare a Fl. 61.817,08 — Fl. 19.138,26 = Fl. 42.678,82 ;

Considerando che nel suo parere del 6 marzo 1967 il Comitato del Fondo sociale europeo è pervenuto a conclusioni identiche per i suindicati motivi,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Le richieste di contributo presentate dal Regno dei Paesi Bassi al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » in operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 30 dicembre 1959 — 13 novembre 1962 incluso sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino a concorrenza di un

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

importo ridotto a fiorini olandesi 42.678,82. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

*Articolo 2*

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente è fissato a Fl. 42.678,82 (pari a circa 11.790 unità di conto).

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 23 marzo 1967**

**relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »**

(Fascicoli F.S.E. nn. 4094, 6541, 6597)

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(67/277/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Viste le richieste del 21 dicembre 1964, del 24 giugno e 22 dicembre 1965 presentate dal Regno dei Paesi Bassi, intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per le spese relative ad operazioni di nuova sistemazione, per un importo complessivo di Fl. 2.423,61,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 marzo 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° luglio 1962 — 31 dicembre 1963 incluso sotto la responsabilità ed a carico del « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » ;

Considerando che le richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di nuova sistemazione in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali riuniscono le condizioni previste dall'articolo 7 dello stesso regolamento, ad eccezione del caso di un lavoratore che figura per un importo di Fl. 177,20 il quale, al momento di lasciare il luogo di residenza, non risultava privo di qualsiasi impiego subordinato o autonomo come prescritto dall'articolo 2 del detto regolamento e che il caso in questione non può quindi formare oggetto di contributo del Fondo ; che, fatta detrazione dell'importo suindicato, la parte restante delle richieste è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9, e in particolare dagli articoli 8 e 21 ;

Considerando che, di conseguenza, per le spese sostenute dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid », previa detrazione di un importo di Fl. 177,20 deve essere riconosciuto il diritto al

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.